

COMPENSORIO " ORAMALA "

COMUNI di: BAGNARIA - PONTE NIZZA - VAL DI NIZZA - VALVERDE - VARZI

REGOLAMENTAZIONE RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI

Legge 23 agosto 1993 n° 352 - L.R. n° 31 del 05.12.2008 e successive modifiche ed integrazioni. Delibera dei Consigli dei Comuni convenzionati.

MODALITA' DI RACCOLTA

- 1) La raccolta è regolamentata sul territorio dei Comuni convenzionati delimitato dalle apposite tabelle ed è consentita unicamente ai possessori dell'apposito tesserino rilasciato dai Comuni e strutture autorizzate.
- 2) La raccolta è consentita dall'alba al tramonto.
- 3) Il limite massimo di raccolta per persona è di 3 Kg, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico carpoforo di Armillaria mellea.
- 4) La raccolta è consentita in maniera esclusivamente manuale senza l'impiego di alcun attrezzo ausiliario, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi di Armillaria mellea per i quali è consentito il taglio del gambo.
- 5) E' obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi conosciuti eduli; non sussiste pertanto l'obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre a riconoscimento degli ispettori micologici.
- 6) E' vietata la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato unifero e di terriccio in genere.
- 7) E' vietata la raccolta, l'asportazione di funghi decomposti, è vietata la raccolta di ovuli chiusi di Amanita cesarea.
- 8) E' vietato l'uso di contenitori di plastica per il trasporto, è obbligatorio l'uso di contenitori rigidi e areati, idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.
- 9) La raccolta è vietata nei terreni di pertinenza degli immobili destinati ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.
- 10) La raccolta è vietata nelle aree di nuovo rimboschimento, fino a che non siano trascorsi 15 anni dalla messa a dimora delle piante.

Il raccoglitore tesserato ha l'obbligo di tenere ben visibili il tesserino di autorizzazione alla raccolta.

Il raccoglitore tesserato ha l'obbligo di esporre la matrice del tesserino sull'automobile

MODALITA' DI TESSERAMENTO

- Il tesserino nominale annuale è rilasciato dai Comuni convenzionati, e dal Consorzio "Reganzo" su richiesta dell'utente dal 1 Maggio al 15 Luglio 2013. **OLTRE TALE DATA I TESSERINI STAGIONALI SUBIRANNO UNA MAGGIORAZIONE DEL 50%**
- I tesserini giornalieri sono rilasciati presso gli esercizi commerciali autorizzati che espongono l'apposito avviso.
- Aspetti discriminanti sulla quota di tesseramento sono la residenza e la proprietà immobiliare (da dimostrare all'atto di richiesta di tesseramento mediante esibizione di idoneo titolo di proprietà) nei Comuni convenzionati.
- Sono esentati i minori di anni 14

TESSERINO ANNUALE

UTENTI	PERIODO DI RACCOLTA	COSTO	TESSERAMENTO ESTENDIBILE A:
Proprietari Residenti	Tutti i giorni	€ 10,00	Coniuge, ascendenti e discendenti diretti
Solo proprietari - Solo residenti	Tutti i giorni	€ 15,00	Coniuge, ascendenti e discendenti diretti
Non proprietari non residenti	martedì, giovedì, sabato e domenica	€ 60,00	
Gruppi Micologici	martedì, giovedì, sabato e domenica	€ 50,00	
Residenti Comunità Montana	martedì, giovedì, sabato e domenica	€ 30,00	

TESSERINO GIORNALIERO

UTENTI	PERIODO RACCOLTA	COSTO
Tutti	martedì, giovedì, sabato, domenica	€ 10,00

Sono sanzionate con il pagamento di una somma da € 25,82 a € 51,64 le seguenti violazioni:

- a) esercizio della raccolta senza autorizzazione, oltre al pagamento della autorizzazione giornaliera;
- b) esercizio della raccolta al di fuori della zona di validità territoriale dell'autorizzazione, oltre al pagamento della autorizzazione giornaliera;
- c) mancata esibizione del tesserino;
- d) raccolta per un quantitativo superiore al limite massimo consentito;
- e) raccolta di Amanita cesarea allo stato di ovulo chiuso;
- f) uso di attrezzi o di contenitori non conformi al presente regolamento;
- g) raccolta non consentita in area protetta o vietata ai sensi dei punti 9 e 10 del presente regolamento;
- h) mancata pulitura dei corpi fruttiferi.

All'accertamento delle violazioni fa seguito necessariamente la confisca dei funghi e degli attrezzi per mezzo dei quali è stata compiuta la violazione.

La reiterazione nel corso dello stesso anno solare delle violazioni di cui alle lettere b), d), f), g) determina la revoca dell'autorizzazione alla raccolta ed il conseguente ritiro del tesserino.

Il destinatario del provvedimento di revoca non può essere nuovamente autorizzato per l'anno solare in corso.

In generale per quanto attiene le modalità di raccolta, limitazioni, raccolta scientifica, ispettori micologici, sanzioni, commercializzazione dei funghi freschi / secchi / conservati, il riferimento è la L.R. n° 31 del 5 dicembre 2008

In particolare la vigilanza sull'applicazione del seguente regolamento è affidata alle figure indicate dall'Art.61 L.R. n° 31 del 05.12.2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Inizio raccolta: 01 giugno - Termine raccolta: 30 novembre - Altri periodi riservati esclusivamente a proprietari e residenti senza obbligo di tesserino.